

N. 00514/2014 REG.PROV.COLL.
N. 00085/2013 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 85 del 2013, integrato da motivi aggiunti, proposto da:

Costruzioni Baldelli s.r.l., rappresentata e difesa dagli avv. Fabrizio Garzuglia e Giovanni Ranalli, con domicilio eletto presso Lietta Calzoni, in Perugia, via Bonazzi, 9;

contro

Comune di Terni, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Gennari, con domicilio eletto presso Isabella Sorbini in Perugia, via Palermo S.n.c.;

per l'annullamento

previa suspensiva

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n.192588 datato 19 dicembre 2012, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. il pagamento della seconda rata del contributo

commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008 dell'importo di euro 211.015,15 e negato lo svincolo della polizza fideiussoria n.356A2020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 3308 datato 8 gennaio 2013, nella parte in cui è stata confermata la nota prot. n. 192588 del 19 dicembre 2012, in relazione all'asserito obbligo di pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008;

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 182501 datato 3 dicembre 2012, con il quale è stata respinta la richiesta di rimborso (parziale) della prima rata del costo di costruzione riferito all'A.U. n. 513/2008, formulata dalla società Costruzioni Baldelli s.r.l. in data 7 agosto 2012;

- della nota del Comune di Terni protocollo n. 182622 del 3 dicembre 2012, limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo di euro 211.015,15;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o, comunque, connesso, inclusi, per quanto possa occorrere:

- l'autorizzazione unica in variante parziale n. 388 del 3/12/2012, solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di

costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo di Euro 211.015,15;

- la D.C.S. n. 62 dell'11 marzo 1999 limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione non suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio originario;

- del provvedimento del Comune di Terni prot. n. 190975 del 17 dicembre 2012, solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretato nel senso di ritenere dovuto, da parte della società Costruzioni Baldelli s.r.l., il pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008, dell'importo di euro 211.015,15;

- dell'Autorizzazione Unica n. 513/200B solo limitatamente alla parte in cui dovesse essere interpretata nel senso di ritenere il costo di costruzione non suscettibile di detrazione a seguito di variante al titolo edilizio originario;

per l'accertamento e declaratoria, che non sussiste l'obbligo in capo alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. di pagare l'importo di Euro 211.015,15 e dichiarare che non è dovuta la seconda rata di costo di costruzione riferita all'A.U. n. 513/2008;

per l'accertamento e declaratoria del diritto della società Costruzioni Baldelli s.r.l. ad ottenere, dal Comune di Terni, lo svincolo della polizza fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A., con conseguente inibitoria, nei confronti del Comune di Terni, a procedere all'incameramento della predetta polizza fideiussoria ed ordinare al Comune di Terni di provvedere all'immediato svincolo

della polizza n. 35642020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

nonché per accertare e dichiarare la caducazione e/o l'estinzione della polizza fideiussoria n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

per la condanna del Comune di Terni a restituire alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. la somma di Euro 78.767.64, a titolo di maggiore importo versato per il costo di costruzione relativo all'intervento di cui all'A.U. n.513/2008 e successiva A.U. in variante parziale n. 388/2012, nonché al risarcimento dei danni subiti dalla società per il mancato svincolo della polizza.

quanto ai motivi aggiunti depositati in data 7 giugno 2013:

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 73719 datato 20 maggio 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni Baldelli s.r.l. l'immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008 dell'importo di euro 211.015,15, avvisando che, trascorsi 60 giorni dall'11 maggio 2013, l'Amministrazione comunale applicherà le sanzioni ed incamererà la polizza fideiussoria assicurativa n. 356A2020 del 23.12.2008 della Zurich Insurance Company S.A.;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque, connesso, inclusa la nota prot. n. 60839 del 23 aprile 2013 citato nel provvedimento n. 73719 impugnato al punto sub 1);

quanto ai secondi motivi aggiunti:

- del provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 139841 datato 2 ottobre 2013, con il quale è stato richiesto alla società Costruzioni

Baldelli s.r.l. l'immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'Autorizzazione Unica n. 513/2008 dell'importo di euro 211.015,15;

- di ogni altro atto presupposto, conseguente e/o comunque, connesso, incluse le note comunali prot. 73719 del 20.5.2013, prot. n. 75420 del 22.5.2013, prot. n. 103012 del 15.7.2013, prot. 106572 del 23.7.2013 depositate in giudizio dal Comune di Terni.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Terni;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 settembre 2014 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. Espone l'odierna società ricorrente di aver ottenuto il 12 dicembre 2008 autorizzazione unica (n. 513/08) inerente la realizzazione di intervento di ristrutturazione edilizia su lotto sito in Terni di relativa proprietà, da destinare ad attività produttiva di tipo extralberghiera "casa - vacanze".

Il contributo di costruzione veniva determinato dal Comune di Terni in 141.038,77 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in 422.020,30 euro a titolo di costo di costruzione.

La ricorrente ha provveduto in data 12 dicembre 2008 al pagamento integrale degli oneri di urbanizzazione ed in data 29 dicembre 2008 della prima rata (euro 211.015,15) del costo di costruzione.

Per effetto del nuovo strumento urbanistico generale approvato dal Comune di Terni con deliberazione C.C. n. 307 del 15 dicembre 2008, il lotto in questione è stato inserito all'interno del Nucleo di ristrutturazione urbanistica denominato "Bc 9.2" con destinazione d'uso "residenza, attività direzionali, commerciali, attrezzature di interesse comune" per una quantità pari al 15 % della volumetria (art. 138 delle N.T.A.).

La società Costruzioni Baldelli ha presentato in conformità al suesposto strumento un piano attuativo di iniziativa privata volto al cambiamento di destinazione d'uso in "residenziale e attrezzature di interesse comune".

In data 3 dicembre 2012 il Comune di Terni ha autorizzato la suddetta società al cambio di destinazione d'uso da casa vacanze a residenziale mediante rilascio di autorizzazione unica in variante all'autorizzazione 513/08, rideterminando in prima battuta gli oneri concessori dovuti, rispettivamente in 3.526,99 euro a titolo di oneri di urbanizzazione ed in 289.782,79 di costo di costruzione.

Seguivano vari atti del Comune di rigetto della richiesta di rimborso del costo di costruzione nonché di svincolo della polizza a garanzia del pagamento della seconda rata formulata dalla società Costruzioni Baldelli, ritenendo il sopravvenuto mutamento di destinazione d'uso inidoneo ad incidere sull'entità del costo di costruzione dovuto.

L'odierna ricorrente impugna gli atti in epigrafe indicati inerenti la richiesta del Comune di Terni di pagamento della seconda rata del costo di costruzione, con contestuale domanda di accertamento negativo dell'obbligo di pagare l'importo di 211.015,15 euro a titolo di seconda rata del costo di costruzione riferita all'A.U. n. 513/2008.

A sostegno dell'azione deduce i seguenti motivi:

I. Violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. 380/2001 in combinato disposto con gli artt. 23 e 25 della L.R. 1/2004, degli artt. 2, 8 e 12 del D.P.G.R. 374/1988, eccesso di potere per travisamento dei fatti e carenza dei presupposti, contraddittorietà, violazione della D.C.C. n. 16/1979, illogicità ed irrazionalità manifeste, difetto di istruttoria, diritto alla ripetizione ex art. 2033 c.c.: la modifica di destinazione d'uso autorizzata il 3 dicembre 2012, in applicazione della normativa urbanistica sopravvenuta, comporterebbe il ricalcolo del costo di costruzione in 132.247,51 euro con conseguente diritto della ricorrente alla restituzione della maggior somma versata oltre che allo svincolo della polizza fideiussoria; la determinazione del costo di costruzione, d'altronde, dovrebbe essere effettuata a norma di legge in funzione delle caratteristiche e delle tipologie delle costruzioni e della loro destinazione ed ubicazione;

II. Violazione degli artt. 16 del d.P.R. 380/2001, 23 e 25 della L.R. 1/2004 sotto ulteriore profilo, irrazionalità, difetto assoluto di motivazione: sarebbe del tutto errata la pretesa dell'Amministrazione di correlare la quantificazione del costo di costruzione all'autorizzazione unica n. 513 del 2008;

III. Eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità manifesta, sviamento, difetto di istruttoria e disparità di trattamento: sarebbe stato lo stesso Comune resistente a riconoscere l'intervenuto decremento del costo di costruzione;

IV. Violazione degli artt. 1939, 1941, 1955 e 1957 c.c., assenza dei presupposti per l'escussione della polizza fideiussoria, violazione dei principi di correttezza: l'obbligazione relativa agli oneri di urbanizzazione cui è collegata la polizza sarebbe da considerarsi estinta per intervenuto pagamento degli oneri di urbanizzazione ivi garantiti;

V. Violazione della D.P.G.R. n. 374 del 14 luglio 1998, violazione e falsa applicazione dell'art. 16 del d.P.R. n. 380/2001 (già art. 6 della L. 10/1977) eccesso di potere per sviamento, contraddittorietà ed illogicità, incompetenza, illegittimità in via derivata.

Con motivi aggiunti la ricorrente ha impugnato gli ulteriori provvedimenti comunali aventi ad oggetto la richiesta di pagamento della seconda rata del costo di costruzione, deducendo vizi in via derivata rispetto al gravame introduttivo.

Alla camera di consiglio del 3 luglio 2013, con ordinanza n. 92/13 è stata provvisoriamente accolta l'istanza cautelare sotto il profilo del solo "*periculum in mora*", al fine di consentire all'Amministrazione la verifica della quantificazione degli oneri per cui è causa.

Si è costituito il Comune di Terni, chiedendo il rigetto del gravame, stante l'infondatezza di tutte le censure *ex adverso* dedotte, in sintesi evidenziando:

- l'inammissibilità e/o irricevibilità del ricorso poiché proposto oltre il termine decadenziale;

- l'inaammissibilità di censure di eccesso di potere nei confronti di atti a contenuto vincolato;
- il carattere meramente funzionale del mutamento di destinazione d'uso autorizzato nel 2012, non incidendo sugli elementi strutturali assentiti e realizzati in forza dell'autorizzazione unica n. 513/2008;
- l'invarianza delle caratteristiche planovolumetriche dell'intervento rispetto all'autorizzazione unica originaria n. 513/2008;
- la parte del contributo afferente al costo di costruzione sarebbe unicamente parametrabile al dato oggettivo della realizzazione dell'edificio, essendo irrilevanti i successivi mutamenti di destinazioni d'uso, diversamente dagli oneri di urbanizzazione per i quali occorre aver riguardo al carico urbanistico indotto dalla realizzazione di quanto assentito;
- l'incremento comunque del carico urbanistico derivante dal passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale.

Alla camera di consiglio dell'11 settembre 2013, con ordinanza n. 121/13 è stata respinta l'istanza cautelare atteso che pur nella sommarietà che contraddistingue il giudizio cautelare “- la sopravvenuta disciplina urbanistica generale ed il mutamento di destinazione d'uso conseguentemente autorizzato non mutano gli elementi planovolumetrici essenziali edilizi già assentiti con l'autorizzazione unica n. 513 del 12 dicembre 2008; - la quantificazione del contributo per costo di costruzione, diversamente dalla quota afferente gli oneri di urbanizzazione, dipende dal solo elemento oggettivo-strutturale della realizzazione dell'edificio e come tale non è influenzabile dai successivi mutamenti di destinazione d'uso (*ex multis* T.A.R. Basilicata n.

509/2012; T.A.R. Lazio - Roma n. 3844/2005)”; con ordinanza n. 4180/2013 la IV sez. del Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare della ricorrente apprezzando l’idoneità della variante del 2012 ad incidere anche ai fini del computo dei costi di costruzione.

Con secondo atto di motivi aggiunti la ricorrente ha altresì impugnato il provvedimento del Comune di Terni, prot. n. 139841 datato 2 ottobre 2013, con il quale è stata rinnovata alla ricorrente la richiesta di immediato pagamento della seconda rata del contributo commisurato al costo di costruzione, riferito all'autorizzazione unica n. 513/2008 dell'importo di euro 211.015,15, deducendo doglianze in via derivata rispetto agli atti impugnati con il ricorso introduttivo ed i primi motivi aggiunti.

Le parti hanno svolto difese in vista della pubblica udienza del 24 settembre 2014, nella quale la causa è passata in decisione.

DIRITTO

2. E’ materia del contendere l’accertamento della corretta quantificazione del costo di costruzione dovuto dalla Costruzione Baldelli s.r.l. al Comune di Terni per l’intervento di ristrutturazione edilizia consistente nella demolizione e ricostruzione di edificio già destinato a Caserma dei Carabinieri, assentito con autorizzazione n. 513/2008, in seguito al mutamento di destinazione d’uso da produttivo a residenziale autorizzato con la variante n. 388/12.

3. *In limine litis*, ritiene il Collegio di dover richiamare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui le controversie inerenti in generale la contestazione degli oneri di urbanizzazione, qualora non vengano dedotte censure derivanti da atti generali autoritativi di

determinazione degli oneri presupposti di quello impugnato, attengono a posizioni di diritto soggettivo azionabili inanzi al g.a. in sede di giurisdizione esclusiva nel termine di prescrizione, e a prescindere dall'impugnazione del relativo atto di imposizione (*ex multis* Consiglio di Stato sez V, 27 settembre 2004, n.6281, id. sez. V, 9 febbraio 2001, n.584, id. sez V, 21 aprile 2006, n.2258; C.G.A.S. 2 marzo 2007, n.64).

In materia di determinazione dell'entità dell'oblazione e del contributo commisurato agli oneri di urbanizzazione e al costo di costruzione delle opere formanti oggetto di concessione edilizia in sanatoria ai sensi dell'art. 35 della l. 28 febbraio 1985 n. 47, mentre hanno natura regolamentare i provvedimenti previsti dagli artt. 5 comma 1, e 6 della legge n. 10 del 1977, con i quali le Regioni e i Consigli comunali stabiliscono i criteri generali per la determinazione del contributo, hanno, invece, natura di atti paritetici tutti i restanti atti con i quali, in applicazione dei criteri legislativi e regolamentari stabiliti, il Sindaco quantifica le somme dovute e le pone a carico del titolare della concessione, sia a titolo di oblazione che a titolo di contributo: infatti, “ove si eccettuino le impugnative degli atti regolamentari recanti i criteri generali suindicati”, tutte le altre controversie relative all' *an* e al *quantum* delle somme dovute a tali titoli, riservate dalla legge alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, riguardano diritti soggettivi delle parti in relazione ai quali l'Amministrazione è sfornita di potestà autoritativa, dovendo compiere un'attività di mero accertamento in base ai parametri normativi prefissati (in questi esatti termini Consiglio di Stato sez V, 22 novembre 1996, n.1388; vedi anche T.A.R. Campania - Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983; T.A.R. Lazio - Roma sez II,

15 novembre 2006, n.12461; T.A.R. Puglia - Lecce sez III, 13 maggio 2005, n.2744).

D'altronde osserva il Collegio come tale consolidato orientamento trovi oggi indiretta conferma dallo stesso art 1 comma 1-ter della legge 241/90 come novellato dalla L.15/2005 a mente del quale *“la PA nell'adozione di atti di natura non autoritativa, agisce secondo le norme di diritto privato salvo che la legge disponga diversamente”*.

Ne consegue, pertanto, il diritto per i soggetti interessati di contestare, mediante azione di accertamento, l'erroneità della quantificazione operata dall'Amministrazione secondo i criteri fissati in via normativa o regolamentare, indipendentemente dalla rituale impugnazione degli atti “impositivi” emanati, i quali si risolvono in definitiva in mere operazioni materiali (T.A.R. Campania Napoli sez III, 17 settembre 2009, n.4983) o di calcolo.

4. Tanto premesso, la pretesa azionata in giudizio, come dedotta nel ricorso, attiene esclusivamente alla corretta determinazione da parte del Comune del costo di costruzione, venendo in questione come unico punto di diritto controverso l'incidenza o meno nel relativo calcolo del mutamento di destinazione d'uso da produttivo a residenziale disposto con l'autorizzazione in variante n. 388 del 2012.

5. Debbono pertanto respingersi le eccezioni di irricevibilità ed inammissibilità del gravame sollevate dal Comune resistente, qualificandosi la domanda giudiziale azionata (art. 32 c. 2 cod. proc. amm.), al di là della concorrente formale richiesta di annullamento delle note impugunate, quale azione di accertamento di diritto soggettivo, ricadente nella giurisdizione esclusiva del g.a.

6. Quanto al merito, il ricorso è infondato e va respinto.

6.1. Ad avviso della ricorrente, il mutamento di destinazione d'uso a residenziale sarebbe idoneo a determinare un sostanziale decremento del costo di costruzione dovuto rispetto alla quantificazione operata in sede di rilascio dell'autorizzazione unica iniziale.

6.2. Non ritiene il Collegio di poter condividere tali argomentazioni.

Ai sensi dell'art. 16 c. 1 del T.U. in materia di edilizia, n. 380/2001, "1. *Salvo quanto disposto dall'art. 17 comma3, il rilascio del permesso di costruire comporta la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione,, secondo le modalità indicate nel presente articolo*"omissis..... 3. *La quota di contributo relativa al costo di costruzione, determinata all'atto del rilascio, è corrisposta in corso d'opera, con le modalità e le garanzie stabilite dal Comune, non oltre sessanta giorni dalla ultimazione della costruzione*". Il contributo di costruzione per opere o impianti non destinati alla residenza è previsto dall'art. 19 che integralmente si riporta, il quale prevede che: "1. *Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività industriali o artigianali dirette alla trasformazione di beni ed alla prestazione di servizi comporta la corresponsione di un contributo pari alla incidenza delle opere di urbanizzazione, di quelle necessarie al trattamento e allo smaltimento dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi e di quelle necessarie alla sistemazione dei luoghi ove ne siano alterate le caratteristiche. La incidenza di tali opere è stabilita con deliberazione del Consiglio comunale in base a parametri che la Regione definisce con i criteri di cui al comma 4, lettere a) e b) dell'articolo 16, nonché in relazione ai tipi di attività produttiva.* 2. *Il permesso di costruire relativo a costruzioni o impianti destinati ad attività turistiche, commerciali e direzionali o allo svolgimento di servizi comporta la corresponsione di un contributo*

pari all'incidenza delle opere di urbanizzazione, determinata ai sensi dell'articolo 16, nonché una quota non superiore al 10 per cento del costo documentato di costruzione da stabilirsi, in relazione ai diversi tipi di attività, con deliberazione del Consiglio comunale. 3. Qualora la destinazione d'uso delle opere indicate nei commi precedenti, nonché di quelle nelle zone agricole previste dall'articolo 17, venga comunque modificata nei dieci anni successivi all'ultimazione dei lavori, il contributo di costruzione è dovuto nella misura massima corrispondente alla nuova destinazione, determinata con riferimento al momento dell'intervenuta variazione'.

In punto di fatto, va anzitutto evidenziato come dalla documentazione depositata in giudizio l'intervento edilizio in questione a seguito del mutamento di destinazione d'uso, risulti aver mantenuto le stesse caratteristiche planovolumetriche risultanti dal progetto originario non essendovi variazione di numero di piani, altezze, superfici e cubature.

Può dunque condividersi quanto asserito dal Comune resistente in merito alla natura sostanzialmente funzionale del mutamento di destinazione d'uso autorizzato.

Stando così le cose, non sussistono i presupposti per procedere ad un ricalcolo della parte di contributo afferente al costo di costruzione, poiché esso va riferito al solo dato oggettivo della realizzazione dell'edificio, diversamente dalla parte attinente agli oneri di urbanizzazione laddove rileva l'eventuale aumento del carico urbanistico indotto dalla nuova destinazione d'uso del manufatto (T.A.R. Basilicata 28 novembre 2012, n. 509; T.A.R. Lazio - Roma sez. II, 17 maggio 2005, n. 3844; T.A.R. Veneto sez. II, 13 novembre 2001, n.3699).

Osserva peraltro il Collegio che il passaggio dalla destinazione produttiva a quella residenziale implichi il passaggio ad una autonoma

categoria funzionale, con incremento del carico urbanistico dovuto alla presenza di persone stabilmente residenti nell'immobile (T.A.R. Lombardia - Milano sez. II, 27 luglio 2012, n. 2146).

Come poi chiarito dal Consiglio di Stato (sez. IV, 20 dicembre 2013, n. 6160; id. 3 settembre 2014, n. 4483), la quota parte relativa al costo di costruzione è comunque dovuta “anche in presenza di una trasformazione edilizia che, indipendentemente dall'esecuzione fisica di opere, si rivela produttiva di vantaggi economici ad essa connessi, situazione che si verifica per il mutamento di destinazione o comunque per ogni variazione anche di semplice uso che comporti un passaggio tra due categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico”.

6.3. Nessun pregio infine hanno le doglianze di eccesso di potere, anche sotto il profilo della contraddittorietà con precedenti determinazioni del Comune, venendo in questione atti paritetici di determinazione del “*quantum debeatur*” per i quali ne è radicalmente esclusa la stessa ammissibilità (*ex multis* Consiglio di Stato sez. V, 29 luglio 2000, n. 4217; id. sez. VI, 27 giugno 2001, n. 3532).

7. Per i suesposti motivi, il ricorso introduttivo ed ai primi e secondi motivi aggiunti sono infondati e vanno respinti.

Sussistono giusti motivi ai sensi degli artt. 26 cod. proc. amm. e 92 c.p.c. per disporre la compensazione delle spese di lite, attesa la complessità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso ed i motivi aggiunti, come in epigrafe proposto, li respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 24 settembre 2014 con l'intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Stefano Fantini, Consigliere

Paolo Amovilli, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 23/10/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)